

D.L. 30-12-2016 n. 244
Proroga e definizione di termini.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2016, n. 304.

Epigrafe

Premessa

Art. 1. *Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni*

Art. 2. *Disposizioni in materia di editoria e di durata in carica del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti*

Art. 3. *Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali*

Art. 4. *Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca*

Art. 5. *Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno*

Art. 6. *Proroga di termini in materia di sviluppo economico e comunicazione*

Art. 7. *Proroga di termini in materia di salute*

Art. 8. *Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa*

Art. 9. *Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti*

Art. 10. *Proroga di termini in materia di giustizia*

Art. 11. *Proroga di termini in materie di beni e attività culturali*

Art. 12. *Proroga di termini in materia di ambiente*

Art. 13. *Proroga di termini in materia economica e finanziaria*

Art. 14. *Proroga di termini relativi a interventi emergenziali*

Art. 15. *Variazioni di bilancio*

Art. 16. *Entrata in vigore*

D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 ⁽¹⁾.**Proroga e definizione di termini.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2016, n. 304.

Art. 6. Proroga di termini in materia di sviluppo economico e comunicazione

1. All'articolo [43, comma 12](#), del [decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177](#), le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017.».

2. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per l'anno 2017, il regime convenzionale con il centro di produzione Spa ai sensi dell'articolo [1, comma 1](#), della [legge 11 luglio 1998, n. 224](#). A tal fine, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere, per il medesimo anno, si provvede: quanto a 2.180.000 euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico; quanto a 5.000.000 di euro mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalla proroga dell'applicazione delle nuove modalità di riscossione delle entrate degli enti locali prevista dall'articolo 13, comma 4 del presente provvedimento; quanto a 2.820.000 euro mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo [10, comma 5](#), del [decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#).

3. Al comma 1-sexies dell'articolo [49](#) del [decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177](#), le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».

4. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento del ruolo istituzionale e societario attribuito, sono differiti al 1° gennaio 2018 gli effetti nei confronti della Rai Radiotelevisione S.p.a. delle norme finalizzate al contenimento di spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT di cui all'articolo [1, comma 2](#), della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), fermo restando quanto disposto dall'articolo 49, commi 1-ter e 1-quater del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al [decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177](#) e successive modificazioni.

5. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, come prorogati dall'articolo 3, comma 2-bis, del [decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 25 febbraio 2016, n. 21](#), sono ulteriormente prorogati di ventiquattro mesi per gli ambiti nei quali sono presenti i comuni di cui all'articolo 1 del [decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2016, n. 229](#), per consentire alle stazioni appaltanti di determinare i piani di ricostruzione delle reti di distribuzione da includere nel bando di gara.

6. Alla [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 46, comma 2, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2017»;

b) all'articolo 52, comma 6, le parole: «di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «del 1° luglio 2017»;

c) all'articolo 52, comma 7, le parole: «Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2017» e le parole: «, a decorrere dal 1° gennaio 2017,» sono soppresse.

7. All'[articolo 14](#), comma 1, lettera a), n. 2), della [legge 29 luglio 2015, n. 115](#), le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2017».

8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 2018.

9. All'articolo [3, comma 2, lett. b\)](#), del [decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210](#), convertito con modificazioni in [legge 25 febbraio 2016, n. 21](#), le parole: «con decorrenza dal 1° gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza dal 1° gennaio 2018». Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le parti variabili degli oneri generali di sistema sono applicate all'energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi.

10. All'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»;

b) alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.